

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6194 del 01/12/2022
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - NEMEA SOCIETÀ' AGRICOLA S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ATTRAVERSO N. 2 POZZI UBICATI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOCALITÀ MORIGNANO AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO) E DICHIARAZIONE DI DECADENZA CONCESSIONE PC12A0045 RILASCIATA CON ATTO N. 2708 DEL 12/06/2020 IN QUANTO UNIFICATO NELL'UNICO PROCEDIMENTO PC22A0034. CHIUSURA PROC. PC12A0045 - SINADOC 17680/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6482 del 30/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno DICEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - NEMEA SOCIETÀ' AGRICOLA S.R.L.
CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA ATTRAVERSO N. 2 POZZI UBICATI IN COMUNE DI
CASTELL'ARQUATO (PC), LOCALITÀ MORIGNANO AD USO IGIENICO ED
ASSIMILATI (ZOOTECNICO) E DICHIARAZIONE DI DECADENZA
CONCESSIONE PC12A0045 RILASCIATA CON ATTO N. 2708 DEL 12/06/2020 IN
QUANTO UNIFICATO NELL'UNICO PROCEDIMENTO PC22A0034.
CHIUSURA PROC. PC12A0045 - SINADOC 17680/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- in data 02/05/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 71899), il legale rappresentante della ditta Nemea Società Agricola S.r.l. - C.F. e P. I.V.A 05016590282, ha richiesto la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione, ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001 (codice pratica PC22A0034);
- nella relazione tecnica allegata alla suddetta istanza è specificato che: *“ all'interno dell'area aziendale è già presente un pozzo zootecnico ... PC12A0045, Tale pozzo ha perso gran parte della sua efficienza idrica; pertanto si chiede di realizzare un altro pozzo sempre ad uso zootecnico, che si andrà ad aggiungere all'esistente. Dai due pozzi si avranno due tubi di mandata da ciascuna pompa di emungimento, che convergeranno in un'unica tubazione che manderà l'acqua alle stalle presenti, con un unico contalitri. Da quanto emerge si chiede di avere un'unica concessione di emungimento delle acque pubbliche sotterranee per i due pozzi.”*;

DATO ATTO che:

- questo Servizio:
 - con Determinazione Dirigenziale n° 2708 del 12/06/2020 ha rilasciato, alla Nemea Società Agricola S.r.l., la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo sito in Comune di Castell'Arquato (PC) Località Morignana, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 19, mappale n. 54, ad uso igienico assimilati (zootecnico), codice

procedimento PC12A0045, con scadenza fissata al 31/12/2029;

- con Determinazione Dirigenziale n° 3298 del 29/06/2022 ha autorizzato la perforazione del pozzo richiesta, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001 con la succitata istanza prot. ARPAE n. 71899/2022, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 28/10/2022 ed assunta al n° 178224 del protocollo ARPAE);
- come specificato nella relazione tecnica allegata alla suddetta istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 71899/2022), ciascuno dei due pozzi sopra descritti (proc. PC22A0034 e proc. PC12A0045) – entrambi ubicati in Comune di Castell'Arquato (PC) su terreno identificato al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 19, mappale n. 54, è munito di autonoma pompa di emungimento ma di una unica condotta che convoglierà le acque emunte alla stalla, nonché di un unico dispositivo di misurazione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso delle risorse idriche è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*Metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di:

- unificare entrambe le opere di presa nel **codice procedimento PC22A0034**;
- disporre, di conseguenza, la decadenza dell'atto concessorio rilasciato con atto n. 2708 del 12/06/2020, la chiusura del procedimento PC12A0045;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari a 340,62 € a titolo di deposito cauzionale (€ 250,00 versate il 08/06/2020 per il codice procedimento PC12A0045, e € 90,62 il 28/11/2022);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0034 comprendente due pozzi (compreso quello in precedenza concesso con codice procedimento PC12A0045) con conseguente chiusura del procedimento PC12A0045 e decadenza del precedente atto concessione n. 2708 del 12/06/2020;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di dichiarare** decaduto l'atto n. 2708 del 12/06/2020 concernente il rilascio, alla ditta Nemea Società Agricola S.r.l. - C.F. e P. I.V.A. 05016590282, della concessione (PC12A0045) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea attraverso il pozzo ad uso igienico ed assimilati ubicato in Comune di

Castell'Arquato su terreno di proprietà della suddetta ditta e identificato al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 19 mappale n. 54;

2. **di accorpate** in un unico procedimento i due pozzi aventi codici PC22A0034 e PC12A0045 e, di conseguenza, la chiusura del proc. PC12A0045;
3. **di assentire** alla ditta Nemea Società Agricola S.r.l.- C.F. e P. I.V.A. 05016590282, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0034, ai sensi dell'art. 5 e ss R.R. 41/2001, tramite due pozzi, aventi le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n., 2 pozzi aventi entrambe profondità di m 100;
 - ubicazione dei prelievi: Comune di Castell'Arquato (PC), Località Morignano, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 19 mappale n. 54; coordinate ED50 UTM 32: pozzo 1 (ex PC12A0045) X: 570.112 Y: 4.969.874 e pozzo 2 X: 570.144 Y: 4.969.950;
 - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: Pianura Alluvionale – confinato inferiore (limite acquifero A2 mt 62 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 9;
 - volume d'acqua prelevata pari a complessivi mc/annui 90.000;
4. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2029** (scadenza già stabilita per la concessione rilasciata per il pozzo 1 – codice proc. PC12A0045 - con atto n. 2708/2020);
5. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/11/2022;
6. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni (n. 1 ratei mensili quantificato in 14,19 per il nuovo pozzo e fino all'anno 2022 per il pozzo ex PC12A0045) è stato pagato;
7. **di dare, altresì,** atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 340,62 €, è stata versata;
8. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

11. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

12. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Nemea Società Agricola S.r.l.- C.F. e P. I.V.A. 05016590282 (codice pratica PC22A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi profondi entrambi m 100, avente il primo colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 4,10 kW, e il secondo con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 330, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 14,71 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 89 e m 92 dal piano di campagna.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Castell'Arquato (PC), Località Morignana, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 19 mappale n. 54; coordinate ED50 UTM 32: pozzo 1 (ex PC12A0045) X: 570.112 Y: 4.969.874 e pozzo 2 X: 570.144 Y: 4.969.950.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (zootecnico).
2. I prelievi di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 9 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 90.000.
3. I prelievi avvengono dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: Pianura Alluvionale – confinato inferiore (limite acquifero A2 mt 62 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2022** ammonta a complessivi **€ 340,62**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento,

pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 340,62 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.
- 10. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la

riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante della ditta Nemea Società Agricola S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 05016590282), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 28/11/2022

**Firmato per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.